

Corso ordinario on - line MAGISTRATURA 9[^] ed. 2015-2016

Lezione P-18

La conoscibilità del precetto penale e la responsabilità oggettiva

2.2.1. Il concorso cd. anomalo di cui all'art. 116 c.p.

L'art. 116 c.p. prevede che se il reato commesso è diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione (comma 1) e se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave (comma 2).

Stando alla mera lettera del predetto articolo, sembrerebbe che la responsabilità del concorrente che voleva commettere il reato diverso sussiste sulla base del mero nesso condizionalistico tra la sua condotta ed il reato, il che, però, darebbe luogo ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prescindendosi dal dolo o dalla colpa. Per tale motivo sia la giurisprudenza del giudice delle leggi (si veda, quanto esposto *supra*) che quella comune ormai da tempo sostengono che tale concorso è configurabile qualora ricorrano due requisiti: il rapporto di causalità materiale tra il contributo del concorrente ed il reato diverso ed il nesso di causalità psichica, nel senso che deve sussistere la prevedibilità del reato diverso non voluto.

Si discute, in ordine al nesso psichico, se la prevedibilità vada intesa in astratto, nel senso che l'illecito non voluto deve appartenere al tipo astratto di quelli che, in linea puramente logica, si prospettano come sviluppo del reato originariamente voluto, ponendo così a raffronto le fattispecie di reato astrattamente considerate, ovvero, come appare preferibile, in concreto, con la conseguenza che per stabilire se il reato diverso effettivamente realizzato rappresenti un prevedibile sviluppo di quello originariamente programmato occorre tenere conto di tutte le modalità di svolgimento del fatto e di ogni altra circostanza rilevante del caso concreto (si rinvia per una più esauriente trattazione della questione, alla lezione sul concorso di persone).